

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3958

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO *AD INTERIM* DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(FERRARI-AGGRADI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(MARIOTTI)

Modifica dell'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria

*Presentato alla Presidenza il 18 gennaio 1972*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della Amministrazione penitenziaria, ha limitato la efficacia della legge stessa al 31 dicembre 1971 sul presupposto che, entro tale data, sarebbero state emanate le nuove norme sulla riforma sanitaria nazionale.

Al fine di evitare che il delicato ed indispensabile servizio sanitario negli istituti di

prevenzione e di pena resti del tutto privo di regolamentazione qualora, entro la suddetta data, non abbia concreta attuazione la riforma sanitaria nazionale, attualmente in fase di elaborazione, si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale si proroga l'efficacia della legge 9 ottobre 1970, n. 740 fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« La presente legge ha vigore fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria ».